



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 28 del 20 febbraio 2017

OGGETTO: Annullamento d'Ufficio della deliberazione Ufficio di Presidenza 25 marzo 2014, n. 29 ai sensi della Legge 241/1990, articolo 21 nonies.

Schema di deliberazione n. 28 del 20 febbraio 2017

Verbale n. 5

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, comma 4, ai sensi del quale la *“concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati”*;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;
- VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario generale;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche);
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019);
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 21 nonies;
- VISTO l'articolo 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha introdotto un termine massimo di 18 mesi per poter procedere all'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi;

VISTA	la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 250 del 19 gennaio 2017, nella quale si afferma che <i>“rispetto ai provvedimenti adottati anteriormente all’attuale versione dell’articolo 21 nonies, legge n. 241/1990, il termine massimo dei 18 mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione...”</i> ;
RITENUTO	alla luce del principio di non retroattività della legge, che il termine di 18 mesi, previsto dal citato articolo 6 della legge 124/2015, debba necessariamente decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia il 28 agosto 2015;
VISTA	la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;
VISTA	la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l’articolo 2, comma 8;
VISTA	la deliberazione dell’Udp 17 settembre 2013, n. 60 e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il <i>“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche”</i> , di seguito denominato Regolamento;
VISTA	la deliberazione dell’Udp 25 marzo 2014, n. 29 con la quale l’Udp ha inteso partecipare al progetto presentato da OH!PEN ITALIA SRL, intitolato <i>“Il tema di Jamil – Una storia di razza”</i> , per un importo di euro 5.000,00;
VISTO	che la citata deliberazione 29/2014 fa riferimento al Regolamento e, in particolare, all’articolo 6 (Procedura di assegnazione di contributi senza emanazione di apposito bando) dello stesso;
VISTO	l’articolo 2 (Soggetti destinatari), comma 1, del Regolamento, in base al quale <i>“I contributi, [...], possono essere concessi a:</i> a) Enti pubblici territoriali e loro articolazioni; b) Istituzioni pubbliche; c) Associazioni, Fondazioni e Comitati di cui al libro I - titolo II - capi II e III - del Codice civile, Enti civilmente riconosciuti, che siano legalmente costituiti da almeno un anno e non perseguano finalità di lucro.
RILEVATO	che il beneficiario in discorso non rientra tra i soggetti destinatari di contributo individuati dal citato articolo 2, comma 1, del Regolamento e che, conseguentemente, la deliberazione 29/2014 può essere oggetto di annullamento d’ufficio, ai sensi del citato articolo 21 nonies della legge 241/1990;
PRESO ATTO	che, come dichiarato in sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto beneficiario aveva indicato, quale data prevista per la conclusione dell’iniziativa in discorso, il mese di dicembre 2014;

- PRESO ATTO che, ad oggi, il soggetto beneficiario non ha trasmesso alcuna documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'iniziativa, né, tantomeno, alcuna rendicontazione nel termine di 90 giorni dalla data dell'eventuale conclusione della stessa, come richiesto con nota del Segretario generale pro tempore, prot. RU n. 5325 dell'11 aprile 2014, inviata a mezzo raccomandata A/R;
- PRESO ATTO che dalla deliberazione 29/2014 non è derivato alcun onere per l'Amministrazione;
- RITENUTO pertanto di dover agire in autotutela per l'annullamento d'ufficio della deliberazione 25 marzo 2014, n. 29;

Su proposta del Presidente

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- a) di annullare, con effetto *ex tunc*, la deliberazione 25 marzo 2014, n. 29;
- b) di pubblicare la presente deliberazione sul sito *web* istituzionale del Consiglio regionale;
- c) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- d) di notificare il presente provvedimento alla società OH!PEN srl;
- e) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al competente Giudice amministrativo.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Leodori